



# COMUNE DI AGRIGENTO

----

## ORDINANZA SINDACALE

Registro Interno n. 48	del 13.09.2021
Registro Generale n. 120	del 13.09.2021

----

<b>OGGETTO</b>	Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazione serale/notturna e il conseguenziale disturbo della quiete e del riposo.
----------------	---

## IL SINDACO

### VISTA

la proposta di Ordinanza n. 48 del 13.09.2021, proveniente dal Settore V, allegata, recante il parere tecnico

### RITENUTO

di condividere la predetta proposta

### VISTI

- il D.L. 23.05.2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione 24.07.2008 n.125 recante "*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*";
- l'art.6 della predetta legge "modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l'altro l'art.54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;
- il D.M. di attuazione del comma 4 del citato art.54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della "*sicurezza urbana e della incolumità pubblica*", definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;
- il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
- la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
- l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;
- gli artt.3 e 22, comma 1, della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28;
- la L.R. 1 marzo 1995, n. 18 "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche";
- il Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 20 settembre 2005 e s.m.i.;
- la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa".

## RITENUTA

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs nr 267/2000

## ORDINA

*per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato*

E' VIETATA la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche dispensate da distributori automatici, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla data odierna e su tutto il territorio comunale.

E' VIETATO, altresì, il consumo e/o l'abbandono in luogo aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale

E' VIETATA la vendita per l'asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 24:00 fino alla chiusura degli esercizi.

## CONSENTE

dopo le ore 24.00 esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar e ristoranti) la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per il consumo immediato all'interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione

## ORDINA

che tutte le tipologie di pubblici esercizi, esercizi di vicinato alimentari, laboratori artigianali di prodotti alimentari (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari) osservino i seguenti orari di chiusura:

- a) su tutto il territorio comunale
- ore 02.00 tutti i giorni

L'Amministrazione, al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti, potrà ridurre l'orario per obiettive esigenze di interesse pubblico.

**Le disposizioni presenti nella presente ordinanza hanno efficacia da giorno 13 settembre 2021 a giorno 31 dicembre 2021.**

### Obblighi per i titolari dei locali

Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dei regolamenti comunali, nei locali e negli spazi aperti adibiti all'attività di vendita e/o somministrazione di bevande e/o di sostanze alimentari o all'attività di intrattenimento e di spettacolo, è fatto obbligo ai rispettivi titolari e/o responsabili di:

- a) vigilare - sia all'interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell'area autorizzata, di pertinenza del proprio locale - anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone.  
L'accertata violazione, in caso di recidiva, fatta salva la responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., comporta sempre la revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) vigilare, affinché i frequentatori del locale, nell'area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell'esercizio, non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza alla fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell'ambiente;
- c) attuare le prescrizioni normative relative alla somministrazione di alimenti e bevande e alla sicurezza dei

luoghi di lavoro;

- d) osservare le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età;
- e) rispettare rigorosamente i limiti perimetrali dell'area pubblica esterna al locale, regolarmente concessa dal Comune, nonché le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato all'occupazione, con sedie, tavolini, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro;
- f) assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l'orario di chiusura dell'esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l'area esterna occupata con tavoli e sedie venga sgombrata o comunque resa inutilizzabile, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone;
- g) non permettere, durante gli spettacoli di intrattenimento musicale, che si svolgono con complessi musicali, di far posizionare gli strumenti oltre lo spazio pubblico autorizzato;
- h) orientare le casse elettroacustiche verso la direzione del mare per attutire l'espansione del volume dalla parte delle abitazioni;
- i) esporre in modo ben visibile agli avventori il paragrafo della presente ordinanza che esplicita gli obblighi particolari a loro carico;
- j) attrezzare l'area di pertinenza del locale con idonei raccoglitori di rifiuti;

### Obblighi per i frequentatori dei locali

Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità, tutte le aree pubbliche, soprattutto quelle del centro storico, anche in funzione dell'agibilità e della sicurezza conservativa dei beni storici, artistici e monumentali ivi presenti, sono utilizzate esclusivamente come luogo di fruizione, nel rispetto delle regole comportamentali del vivere civile e di decoro urbano, nonché come luogo di fruizione delle prospettive monumentali ivi godibili.

In particolare è vietato:

- a) gettare o abbandonare per terra carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della città;
- b) imbrattare con disegni, scritte e simili i muri e gli edifici sia pubblici che privati, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio atti vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti sportivi, prospetti di edifici privati ecc.;
- c) imbrattare, con disegni, scritte e simili i muri degli edifici di culto e i monumenti storicoartistici, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante abbandono di rifiuti solidi e liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene medesimo;
- d) tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all'uso dell'alcol, come alterchi, schiamazzi, molestia che impediscano il diritto di serena convivenza civile;
- e) bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;
- f) consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali pubblici;
- g) assembrarsi dinanzi gli ingressi delle residenze private e/o delle locande e bad and breakfast, ostacolando il passaggio a chi vi abita o dimora in modo agevole ed in piena sicurezza;
- h) sostare per consumare bevande o cibo, banchettando e abbandonando ogni minimo rifiuto agli angoli delle strade, oltre le aree appositamente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici;
- i) sostare la propria auto e/o motoveicolo, in strade e piazze ove vige il divieto, tale da provocare intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale, oltre ad arrecare notevoli disagi ai residenti della zona per la ricerca di un parcheggio;
- j) emettere suoni disturbanti, grida, urla, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto o motoveicoli, **oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della quiete pubblica e del riposo delle persone**

**DA' MANDATO** al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, di far rispettare il presente provvedimento;

Il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del responsabile del servizio finanziario;


Le trasgressioni al presente provvedimento, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00;

**DISPONE** la pubblicazione come per legge;

**DISPONE**, altresì, che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale (*home page*) del Comune di Agrigento, assicurandone piena ed ampia diffusione anche mediante *mass media* locali e *social network*.

*Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune.*

Il Sindaco  
Dr. Francesco Micciché



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto **Responsabile del Settore** \_\_\_\_ (o suo delegato),  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico

**CERTIFICA**

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ per giorni 15 consecutivi (*Registro informatico pubblicazioni. n. \_\_\_\_ /0000*)

Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il **Responsabile del Settore** \_\_\_\_ (o suo delegato)  
f.to \_\_\_\_\_